

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 426-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976
(V. Stampato n. 560)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America fu stipulata a Washington, il 30 marzo 1955, una Convenzione, ratificata con legge 19 luglio 1956, n. 943, ed entrata in vigore il 26 ottobre 1956.

Le notevoli innovazioni introdotte dal 1° gennaio 1974 nella legislazione italiana relativa alla imposizione diretta, specie per quanto concerne i redditi conseguiti all'estero da residenti e quelli prodotti in Italia da soggetti non residenti, hanno sollevato il problema della concreta applicabilità della predetta Convenzione. Ciò in considerazione soprattutto di alcune caratteristiche strutturali della stessa quale, ad esempio, l'elencazione dei tributi che è tassativa, a differenza che nelle Convenzioni della specie stipulate successivamente dall'Italia con altri Paesi.

Motivi di carattere economico hanno tuttavia indotto le Autorità dei due Paesi a ricercare una soluzione che evitasse il verificarsi di un vuoto temporale nell'applicazione di un regime convenzionale fra Italia ed USA e ne garantisse il funzionamento senza alcuna interruzione.

Tale soluzione è rappresentata dallo Scambio di Note che si sottopone a ratifica parlamentare e che trova giustificazione, per il nostro attuale ordinamento, nell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui: « Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia ».

In base al suddetto Scambio di Note, la Convenzione del 1955, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, si applica alla imposta italiana sul reddito delle persone fisiche ed a quella sul reddito delle persone giuridiche con effetto dal 1° gennaio 1974, data di

entrata in vigore della nostra riforma tributaria.

Conseguentemente, l'imposta italiana sui dividendi corrisposti da parte di una Società italiana ad una residente degli Stati Uniti o ad una Società degli Stati Uniti che non abbiano in Italia una stabile organizzazione, sarà limitata alla aliquota del 15 per cento (o del 5 per cento nel caso in cui la società degli Stati Uniti controlli il 95 per cento del totale dei voti della società italiana che corrisponde tale dividendo purchè soddisfi quegli altri requisiti previsti dalla Convenzione).

Le « royalties » corrisposte da un licenziatario italiano a un residente o società degli Stati Uniti che non abbiano in Italia una stabile organizzazione non sono soggette alla imposta sul reddito delle persone fisiche nè a quella sul reddito delle persone giuridiche.

Analogamente, nel caso di dividendi e di « royalties » corrisposte da fonti degli Stati Uniti a residenti o società italiane, si applicheranno le stesse limitazioni o esenzioni dalle imposte degli Stati Uniti.

L'imposta locale sui redditi dovuta in Italia dai residenti o dalle società degli Stati Uniti sarà applicata sulla base delle risultanze delle dichiarazioni annuali dei soggetti stessi. Tale tributo non è soggetto ad alcuna ritenuta alla fonte.

L'approvazione e l'esecuzione dello Scambio di Note ora all'esame del Senato serviranno soltanto, come si è detto, ad evitare soluzioni di continuità. Ma occorre rinegoziare la Convenzione; così si esprimono le stesse Note quando si riferiscono al rinnovo della Convenzione; così si esprime il Governo quando annuncia l'avvio delle trattative tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi.

In presenza di questa concreta prospettiva la 3ª Commissione invita il Senato a procedere alla approvazione.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.